CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 04/04/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI PRESSO LA SALA AYRTON SENNA DELL'AUTODROMO INTERNAZIONALE "ENZO E DINO FERRARI" DI IMOLA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 13:00 presso la Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento per il funzionamento della Giunta.

All'appello di apertura erano presenti: il Sindaco Panieri Marco, il Vice Sindaco Castellari Fabrizio e gli Assessori Zanelli Michele, Spadoni Daniela, Penazzi Elena, Spada Elisa e Gambi Giacomo.

Non essendovi stati successivamente movimenti, risultano presenti per il punto in oggetto:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
PANIERI MARCO	Sindaco	X	
CASTELLARI FABRIZIO	Vice Sindaco	X	
ZANELLI MICHELE	Assessore Anziano	X	
RAFFINI PIERANGELO	Assessore		X
SPADONI DANIELA	Assessore	X	
PENAZZI ELENA	Assessore	X	
SPADA ELISA	Assessore	X	
GAMBI GIACOMO	Assessore	X	

Totale presenti: 7 Totale assenti: 1

Presiede: il Sindaco, Marco Panieri.

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Simonetta D'Amore.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione di unioni civili e testualmente così recita: “Il matrimonio/unione civile deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all' ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;

PRESO ATTO che il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che, al paragrafo 9.5.1, riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”;

RILEVATO che, a seguito di numerosi quesiti presentati dai Comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 07/06/2007;

PRESO ATTO che, come espressamente indicato dalla menzionata circolare n. 29 del 07/06/2007, l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato Civile;

EVIDENZIATO che, in merito al primo punto, il Massimario dello Stato Civile precisa che “La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del Sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della Giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività”;

CONSTATATO che la Direzione Centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare 10/2014 ad oggetto: “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, ha fornito ulteriori spiegazioni rispetto all'interpretazione già data con la menzionata Circolare 29 del 07/06/2007, sul principio di "esclusiva disponibilità della destinazione", sottoponendo la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere del 22 gennaio 2014 n. 196/14 (riportato nella circolare del Ministero), precisando che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione” possono sussistere anche nell'ipotesi di: - destinazione frazionata nel tempo" (cioè quando il Comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana e del mese); - “destinazione frazionata nello spazio" (cioè quando il Comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché "tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale";

RILEVATO che la Prefettura di Bologna, interpellata, ha precisato che è ammessa la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni alla casa comunale che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), precisando che il requisito della stabilità va interpretato in chiave di esclusività e continuità della destinazione benché non intesa in termini assoluti, essendo possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo di celebrazione), purché precisamente delimitati ed aventi carattere duraturo o comunque non occasionale;

VALUTATA l’opportunità di concedere la possibilità di contrarre matrimonio civile o costituire unione civile, a tutti i cittadini anche non residenti nel Comune di Imola, oltre che nelle sedi indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 08/11/2022, anche

presso l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, che rappresenta un luogo di particolare valore storico e sentimentale per gli appassionati di sport, di motori e di musica a livello mondiale e un contesto particolarmente suggestivo per eventi;

PRESO ATTO che, con deliberazione G.C. n. 98/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione d'uso tra il Comune di Imola e la Società IF ImolaFaenza Tourism Company S.c.a.r.l., per la concessione in comodato d'uso gratuito della sala "Ayrton Senna", sita in Piazza Ayrton Senna da Silva n. 2, presso l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari", per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili;

CONSIDERATO che la convenzione, della durata di 3 anni, rende disponibili in via continuativa all'Ente, per le celebrazioni, nei mesi da ottobre a marzo, le giornate di sabato e domenica di ogni settimana, e nei mesi da aprile a settembre, le giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, mentre non è stato espresso quello di regolarità contabile per le motivazioni di cui sopra

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di istituire, in armonia con l'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, un Ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili presso l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, e specificatamente presso la Sala Ayrton Senna, sita in Piazza Ayrton Senna da Silva n. 2, connettendolo in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale;

2) di definire che la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili presso la sala Ayrton Senna potrà essere effettuata, nei mesi da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana, mentre nei mesi da aprile a settembre, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana, comunque previa acquisizione della disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile;

3) di dare atto che l'Ufficio separato di Stato Civile sarà costituito nell'immediatezza di ogni celebrazione, con la presenza degli atti di stato civile, e per la funzione potrà assumere la denominazione di "Casa comunale";

4) di dare atto che il presente provvedimento integra i luoghi per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili di cui alla deliberazione di G.C. n. 280 del 08/11/2022, avente ad oggetto "Celebrazione dei matrimoni ed unioni civili. Disposizioni per l'anno 2023";

5) di trasmettere, a cura del servizio competente, copia della presente deliberazione all'Ufficio territoriale del Governo presso la Prefettura di Bologna, come previsto dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 396/2000.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.08.2000 n. 2/200, per l'urgenza di dare seguito agli atti conseguenti.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Panieri)	(Simonetta D'Amore)
(atto sottoscritto digitalmente)	*(atto sottoscritto digitalmente)*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.